



COMUNE  
DI  
SANT'AGATA SUL SANTERNO



REGOLAMENTO EDILIZIO




1894

Massa Lombarda 1894. - Soc. Tip.



COMUNE  
DI  
SANT'AGATA SUL SANTERNO




REGOLAMENTO EDILIZIO



1894  
Milano Lombarda 1894 - Soc. Tip.

MUNICIPIO DI S. AGATA SUL SANTERNO  
IL R° SINDACO



*Visto il Regolamento Edilizio deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute 23 Febbraio 1891 e 22 Maggio 1894.*

*Visto il Decreto dell' Onorevole Giunta Provinciale amministrativa 21 Giugno 1894 N. 552 che approva detto Regolamento, non che il visto riportato dal Ministero dei Lavori pubblici in data 11 Agosto 1894 N. 9679 - Div. 1.ª*

**NOTIFICA**

Che una copia del Regolamento Edilizio di questo Comune viene oggi pubblicato alla porta di questo Palazzo Comunale, ed altre copie nei soliti luoghi delle pubblicazioni per rimanervi affisse trenta giorni; e che quindi, a termini dell' art. 72 del Regolamento stesso, scorso detto termine da oggi, s' intenderanno poste in vigore in questo Comune le disposizioni tutte nel medesimo contenute, ed ognuno sarà obbligato alla relativa osservanza sotto le pene di Polizia sancite dalle leggi in vigore e nel Regolamento richiamate.

Il Presente, affisso in diversi luoghi del Comune, si avrà come individualmente ad ognuno intimato.

*S. Agata sul Santerno, dalla civica Residenza li 27 Agosto 1894.*

IL R. SINDACO  
FRANCESCO FARINA



## CAPO I.

### *Disposizioni preliminari*

- ART. 1 - Nessun opera volontaria od obbligatoria prospiciente sulle pubbliche vie, piazze, ecc. contemplate nel presente regolamento, può essere intrapresa senza la preventiva dichiarazione al Municipio e presentazione di una copia dei disegni.
- ART. 2 - Sono chiamati a pronunciare in merito alle varie qualità delle opere:
1. *Il Sindaco*
  2. *La Giunta Municipale*
  3. *Il Consiglio Comunale,*
- ART. 3 - Una Commissione d'ornato, e l'Ingegnere d'Ufficio daranno, secondo i casi, il preventivo loro parere sulle opere da eseguirsi.
- All'occorrenza sarà pure consultato l'Ufficiale Sanitario.

---

## CAPO II.

### *Attribuzioni del Sindaco*

- ART. 4 - Il Sindaco rilascia l'attestato per le opere riconosciute regolari da lui, dalla Giunta e dal Consiglio; approva e rilascia l'attestato d'esecuzione delle opere di sua diretta competenza, a seguito di parere della Commissione d'ornato e dell'Ingegnere Comunale.

ART. 5 - Sono di competenza del Sindaco tutte le opere per la cui esecuzione occorre attestato, a termini del presente Regolamento non contemplate nei Cap. 3 e 4.

ART. 6 - Il Sindaco approva e rende esecutori tutte le deliberazioni della Commissione d'ornato o dell'Ingegnere d'Ufficio relative a domande di nuove costruzioni o ricostruzioni totali e parziali di Fabbricati od a modificazioni occorrenti nelle fronti di essi verso le strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici, o gravati di servitù a favore del pubblico avuto ove occorra il voto del Consiglio.

---

### CAPO III.

#### *Attribuzioni del Consiglio Comunale*

ART. 7 - Il Consiglio nomina annualmente la Commissione, provvede a che sia sempre completo il numero dei suoi membri.

ART. 8 - Nessuna piazza, via, passeggiata o passaggio qualunque nel paese, può essere stabilito, allargato, ristretto o soppresso, come nessun piano di ampliamento, di allineamento, di abbellimento del paese stesso può essere posto in esecuzione senza l'approvazione del Consiglio Comunale il quale deciderà, sentito l'avviso della Commissione d'ornato e le deliberazioni della Giunta.

La superiore approvazione di questi piani, quando occorra la dichiarazione di utilità pubblica per le opere che vi sieno comprese e le seguenti espropriazioni saranno promosse nei modi o termini prescritti dalla vigente Legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, e da ogni altra a questa materia relativa.

---

### CAPO IV.

#### *Commissione d'ornato e sue attribuzioni*

ART. 9 - La Commissione d'ornato si compone di tre Membri scelti o nel Consiglio o fuori, oltre il Sindaco che la presiede. Dei Membri uno possibilmente sarà Medico o Chirurgo ed uno Ingegnere od Architetto o Perito.

ART. 10 - Le funzioni della Commissione d'ornato sono annuali e gratuite; potranno essere riconfermate.

ART. 11 - La Commissione è convocata dal Sindaco, tutte le volte che ne occorrerà il bisogno, o dietro domanda di due membri e specialmente per deliberare sulle materie di cui all' Art. 15.

Un impiegato Municipale assisterà quale Segretario alle adunanze della Commissione, e stenderà i verbali delle deliberazioni che saranno sottoscritti da tutti i membri presenti e dal Segretario.

ART. 12 - Le deliberazioni non saranno valide se non sono presenti all' adunanza almeno tre Membri, e non riuniscono la maggioranza di voti. In caso di parità il voto del Presidente avrà la preponderanza.

ART. 13 - La Commissione d'ornato è chiamata specialmente per dare il suo parere in linea d'arte e d'interesse pubblico sui piani d'ingrandimento ed abbellimento del Paese e sue dipendenze; sui progetti di nuovi fabbricati e di ricostruzione, o riattamenti importanti di quelli esistenti, e su tutte quelle spese, per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà conveniente di consultarla essa dà il suo avviso sull'ammissibilità o non dei progetti presentati e propone, all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà opportune nello scopo d'impedire che si eseguiscono nel Paese e sue dipendenze opere indecorose di danno od incomodo al pubblico o sconcezze architettoniche.

La commissione nell'interesse della Pubblica sicurezza, avvertirà che i fabbricati ed altre opere muratorie da eseguirsi

abbiano la necessaria solidità e sieno inoltre conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 14 - I progetti che si devono sottoporre al giudizio della Commissione corredati dal parere dell'Ingegnere Comunale di cui all' Art. 19 saranno dal Sindaco preventivamente rimessi ad un membro della medesima, il quale, esaminato il progetto, riferirà in iscritto il suo parere alla prima adunanza, formulando il voto che deve essere posto in discussione.

ART. 15 - Se la Commissione deve deliberare sopra disegni ed opere in cui sia interessato qualcuno della medesima, questi non potrà in tal caso intervenire all' adunanza e sarà, ove necessiti, surrogato da altri nominato temporariamente dalla Giunta.

## CAPO V.

### *Uffizio Edilizio e sue attribuzioni*

ART. 16 - L' Uffizio Edilizio si compone dell' Ingegnere Comunale, del di lui Disegnatore e dell' Agente Comunale.

ART. 17 - L' Ingegnere Comunale esamina preventivamente tutte le dimande inoltrate al Sindaco relative alle opere di cui nel presente regolamento, e dopo visita locale tuttavolta che questa sarà necessaria, ne presenta al Sindaco il suo parere con una ragionata conclusione.

Per le opere di competenza del Sindaco (art. 5) darà semplicemente il suo parere di ammissibilità o inammissibilità, proponendo all' evenienza le occorrenti modificazioni per renderle ammissibili.

ART. 18 - L' Ingegnere Comunale cura sotto la direzione del Sindaco l' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco medesimo.

ART. 19 - In caso di qualunque impedimento per parte dell' Ingegnere Comunale, il Sindaco potrà delegare ad altri le di lui attribuzioni.

ART. 20 - L' Ingegnere Comunale sorveglia o, sotto la sua responsabilità, fa sorvegliare da suoi dipendenti d' ufficio, le fabbriche, ed altre opere annesse; nota le contravvenzioni fatte ai relativi permessi, e ne fa tosto relazione al Sindaco o all' assessore incaricato della pulizia urbana.

ART. 21. Nel paese e sue adiacenze, e cioè nei tratti di strada sotto la denominazione Sobborghi, Roverino, prima d' aver fatta la preventiva dichiarazione al Sindaco ed averne avuto da questo il Certificato di regolarità del progetto, non si potrà:

1°. Costruire, ricostruire, riattare o riparare edifici e muri di cinta.

2°. Introdurre modificazioni sulle parti dei Fabbricati verso le strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico, tinteggerle, collocare marciapiedi, bacheche, insegne, iscrizioni e simili ecc.

3°. Nessuno potrà occupare od atterrare il suolo pubblico senza il permesso dell' Autorità Comunale.

ART. 22 - Gli attestati saranno vevoli per un anno dalla loro data, dopo l' anno debbono essere rinnovati. Però sugli attestati d' esecuzione di opere che riflettono il suolo pubblico sarà stabilito il tempo nel quale i lavori dovranno essere ultimati.

ART. 23 - La dichiarazione delle opere sarà diretta al Sindaco, sottoscritta dai petenti o loro legittimi rappresentanti.

ART. 24 - Sulle dichiarazioni inoltrate relative ad opere di competenza del Sindaco sarà data decisione fra giorni otto a far tempo dalla remissione della dichiarazione regolarmente istruita; sulle dichiarazioni relative alle opere di competenza della Giunta sarà deliberato fra giorni 15 dalla loro remissione; sulle dichiarazioni relative alle opere di competenza esclusiva del Consiglio Comunale non sarà risposto che a seguito delle

deliberazioni che prenderà in proposito il Consiglio stesso nelle prime tornate che avranno luogo dopo la presentazione della dichiarazione, salvo il caso che, per la gravità ed importanza della materia, la Giunta, non stimando valersi delle facoltà fattele dall' articolo 118 della Legge Comunale, giudicasse opportuno domandare convocazioni straordinarie del Consiglio.

ART. 25 - Ogni dichiarazione per fabbricazione, riedificazione o ristaurazione di case e muri di cinta, quando la Commissione lo crederà necessario e lo preserva, deve essere corredata di un esemplare dei rispettivi disegni dell' opera, firmati dal richiedente.

Dopo che per parte del Municipio si sarà deliberato sulle presentate dichiarazioni verrà rilasciato al richiedente o richiedenti il relativo attestato di esecuzione in un colla copia autentica della relativa deliberazione.

ART. 26 - La scala dei disegni da presentarsi non sarà minore del duecentesimo del vero, nè maggiore di un cinquantesimo. Le cornici e le parti ornamentali saranno disegnate almeno al venticinquesimo del vero. Per ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati interni ed esterni della pianta, le altezze dei singoli piani e quella del comignolo e la pendenza dei coperti.

ART. 27 - Allorchè i disegni presentati non conferissero lumi sufficienti intorno all' opera a cui si riferiscono, dovrà il richiedente presentare ancora quegli altri schiarimenti che gli saranno dimandati.

ART. 28 - Non si potrà addivenire alla struttura dei muri fuori terra prima che le linee fronteggianti il suolo pubblico siano state stabilite e riconosciute dall' Autorità Municipale entro il più breve tempo possibile.

ART. 29 - In caso di sospensione dei lavori dovrà restituirsi al pubblico transito il suolo stradale occupato, rimuoversi tutto ciò che possa arrecare nocumento alla pubblica incolumità.

## CAPO VI.

### *Delle opere esteriori ai fabbricati*

ART. 30 - Non si faranno balconi sporgenti sino a 25 centimetri dal vivo muro, se non superiormente all' altezza di metri tre dal suolo pubblico o di uso pubblico.

Dette altezze saranno misurate dal suolo alla parte inferiore dei lastroni dei balconi o dei loro modiglioni in quelli che ne sono provvisti.

ART. 31 - Le decorazioni degli edifizî per l' altezza di metri tre dal suolo della via o piazza non potranno sporgere oltre il filo dello zoccolo più di quattro centimetri. Potrà tuttavia essere permesso un maggiore sporto, qualora si tratti di edifizî monumentali, od anche di edifizî privati che abbiano carattere monumentale.

ART. 32 - I lucernari dei sotterranei dovranno essere aperti dentro gli zoccoli, e muniti di ferriata.

Quando questi lucernari servano ad illuminare sotterranei destinati al deposito di materie combustibili, oltre all' avere l' inferriata, dovranno essere muniti di graticella di filo metallico, il voto delle cui maglie non sia maggiore di un centimetro quadrato.

ART. 33 - Le chiusure d' ogni genere delle porte e bottèghe che mettono nelle pubbliche strade, o piazze dovranno essere stabilite in modo che si aprano all' interno e non all' esterno.

ART. 34 - Tutte le fabbriche nuove, o quelle che si ristaureranno dovranno essere fra sei mesi, dopo compiuta la fabbricazione, intonacate e colorate verso la strada, eccezione fatta per gli edifici costruiti in pietra od in laterizi a lavoro quadro.

ART. 35 - I muri di cinta, oltre ad essere intonacati e colorati, eccezione sempre fatta di quelli in pietra od in laterizi a lavoro

quadro, dovranno essere coronati almeno da un dado che ne porti la copertura; e lo stillicidio, qualora non sia in appositi tubi raccolto e condotto a regolare scolo, secondo il prescritto degli art. 41 e 42, sarà rivolto nell' interno della proprietà.

Chi ha cortili confinanti con strade interne, esclusa quella di circonvallazione, non potrà cingerli con siepe viva o morta, ma con regolare muro di cinta come sopra o cancellata, quando il proprietario voglia cingere la sua proprietà.

Per le siepi esistenti si assegna il termine di anni due perchè vengano tolte o sostituite con muro o cancellata.

ART. 36 - Ogni fabbricato posto lungo le piazze, vie o vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico, deve essere dalla parte prospiciente la via o piazza fornito di canali di metallo sufficienti a ricevere e tradurre le acque pluviali.

ART. 37 - Le acque nel canale ricevute saranno condotte con tubi verticali fino in prossimità al suolo a modo che la bocca di sfogo non disti dal piano stradale più di 5 centimetri.

La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta per l'altezza non minore di metri due, a partire dal pavimento, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare sporgenza, salvo i casi in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro o siano collocati internamente.

ART. 38 - È vietato occupare in qualunque modo il suolo viabile, o di fare sporgenze sul medesimo oltre i limiti e modi permessi dal presente regolamento.

ART. 39 - È vietato di collocare esteriormente ad altezza minore di 3 metri dal suolo pubblico, inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane o scuri sporgenti oltre gli stipiti delle aperture, ed aprirli verso l' esterno

Così pure è vietato di stabilire bracci con lanterne sporgenti ad altezza minore di m. 2, 50 dal suolo sotto i portici aperti al pubblico transito, o ad altezza minore di quella dei pubblici lampioni nelle vie o nelle piazze.

ART. 40 - Non si possono collocare tettucci stabili sporgenti sul suolo pubblico senza speciale licenza del Sindaco; in ogni caso essi saranno costrutti a quell' altezza, con quel materiale; ed in quelle dimensioni che saranno approvate dalla Giunta.

ART. 41 - È vietato di fronteggiare le case con parracarri appoggiati ai muri od isolati; potranno tuttavia permettersi sulle cantonate, purchè siano di altezza non minore di un metro e 15 centimetri, e collo sporto non maggiore di 15 centimetri dal vivo del muro.

ART. 42 - Per esporre un' iscrizione al pubblico dovrà prima farsi denuncia del testo al Sindaco. In caso d' inadempimento verrà il trasgressore sottoposto a contravvenzione, e se del caso chiesta la facoltà di togliere o cancellare le iscrizioni irregolari, salvo i provvedimenti d' urgenza a tutela dell' ordine pubblico.

ART. 43 - Tutte le fronti dei fabbricati sulle vie, corsi, piazze e vicoli debbono essere in buono stato.

Tutte le aperture fatte per trasmettere luce nell' interno devono essere munite di vetri.

ART. 44 - Tutte le fronti esterne dei muri prospettanti sulle pubbliche vie, piazze o corsi devono essere intonacate, colorate a mezze tinte per modo che non offendono la vista, e nemmeno rendono cupi ed oscuri i luoghi di transito, eccezione fatta per gli edifici costrutti in pietra od in laterizi a lavoro quadro.

## CAPO VII.

### *Solidità e sicurezza nei Fabbricati*

ART. 45 - I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, sia per le fondazioni, sia per lo spessore e qualità dei muri, sia per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari, acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione.

ART. 46 - Non si potrà dare sfogo al fumo inferiormente al tetto, o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

## CAPO VIII.

### *Prescrizioni relative all' esecuzione dei lavori e cautele di sicurezza pubblica*

ART. 47 - Chiunque, sebbene sia stato riconosciuto regolare il progetto, voglia eseguire i lavori, non potrà darvi mano senza avere previamente denunciato al Municipio il giorno in cui intende principiare.

ART. 48 - Chiunque voglia far costruire, ricostruire, o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo pubblico o di uso pubblico dovrà prima di dar principio ai lavori, avere recinto il sito destinato all' opera con uno steccato di tavole. Nel permesso di occupazione sarà stabilito lo spazio del suolo pubblico, o di uso pubblico che questo steccato potrà occupare, l' altezza dello steccato medesimo, e le cautele necessarie, perchè esso presenti la dovuta solidità.

Le serraglie delle aperture d' ingresso in questi recinti dovranno aprirsi all' interno, essere munite di serrature o catenacci, ed essere mantenute chiuse cessando i lavori.

Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione dovranno essere depositi nell' interno del recinto.

ART. 49 - Quando le opere da eseguirsi per la loro poca entità lo permettano, potrà concedersi la dispensa dallo stabilimento dello steccato.

In questo caso però le opere dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse e se le opere si eseguono nelle parti superiori dei fabbricati dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri di essi.

ART. 50 - Gli steccati, ripari o barriere si dovranno munire agli angoli di una lanterna a vetri colorati, che si dovrà accendere al cadere del giorno, e mantenere accesa durante tutta la notte per cura del fabbricatore.

Queste lanterne dovranno essere collocate in modo ed avere tali dimensioni da rendere evidentemente apparente l' esistenza del recinto.

ART. 51 - Quando poi le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, il Sindaco potrà prescrivere quelle maggiori cautele che ravvisasse necessarie.

ART. 52 - Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa avente la base eguale alla metà dell' altezza: nel caso che non si possa dare una tale scarpa o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute da tavolati verticali cogli occorrenti puntelli o sbadacchi.

ART. 53 - I terreni e materiali provenienti dagli scavi, quando non siano in qualche modo utilizzati sul luogo od altrove, dovranno essere trasportati ai siti di scarico designati dall' Autorità Municipale.

ART. 54 - Le scale, armature, ponti, corde, pulegge ed utensili tutti inservienti al lavoro dovranno avere sufficiente solidità per evitare gl' infortuni che, in mancanza di questo, potrebbero verificarsi.

ART. 55. - I lavori non saranno intrapresi se non dopo stabiliti gli steccati e ponti di servizio.

In caso d' interruzione dovrà provvedersi a norma dell' art. 32.

ART. 56 - È vietato di gettare al basso, sia dai ponti di servizio

sia dall' interno delle case, materiali di demolizione od altro.

Questi materiali dovranno essere posti in panieri od altri recipienti, e calati colle dovute precauzioni, le quali all' uopo si potranno prescrivere dal Sindaco, ed essere ammucchiati nei cortili od entro gli steccati, e quindi trasportati ai siti di scarico indicati dall' Autorità Municipale.

Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, scansando l' eccessivo sollevamento di polvere anche con sufficienti bagnature.

ART. 57 - I carri ed altri mezzi di trasporto di materia di demolizione, di scavo e simili si dovranno far entrare nell' interno delle proprietà, e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà, non mai in traverso alla via pubblica.

ART. 58 - Il fabbricatore dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta da qualunque ingombro o immondezza proveniente da suoi lavori. Dovrà parimenti provvedere a che i carri, coi quali si fa il trasporto delle materie di scavo o di demolizione, siano siffattamente costrutti, caricati e condotti, che nessuna quantità di questa materia venga sparsa durante il tragitto.

ART. 59 - Quando si verificasse uno spargimento qualunque di questa materia dovrà il fabbricatore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo sia successo.

ART. 60 - Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il Fabbricatore dovrà far levare gli steccati, barriere, ponti ecc. stabiliti pel servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico in perfetto stato e netto d' ogni materiale.

ART. 61 - Il selciato del suolo pubblico o d' uso pubblico che sarà guasto dai costruttori dovrà essere dai medesimi riparato e ristabilito fino a completo rissodamento sotto la direzione dell' Ingegnere Comunale e l' approvazione del Municipio.

ART. 62 - Nessun fabbricatore potrà deporre materiali sul suolo pubblico.

Tali depositi potranno essere permessi soltanto dalla Giunta in caso di assoluta necessità, colle norme, e colle cautele che in ogni singola permissione verranno espresse.

ART. 63 - Le località soggette all' osservanza di questo Regolamento, e nelle quali si eseguiscano opere accennate nel Regolamento stesso dovranno essere aperte agli Agenti della Polizia Municipale, qualunque volta questi si presentino per ispezionare i lavori.

Questi agenti constateranno se i lavori si eseguiscano in conformità del Regolamento, dei progetti riconosciuti regolari dal Municipio, e delle condizioni stabilite nei permessi di occupazione di suolo pubblico, ed in caso di contravvenzione ne riferiranno al Sindaco, il quale provvederà a norma di legge.

ART. 64 - Le costruzioni ed opere tutte dovranno essere eseguite secondo le regole d' arte, ed i materiali impiegati dovranno essere di buona qualità.

ART. 65 - I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, ed i fabbricati minacciano rovina, l' Autorità Comunale può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono delle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi, con quelle avvertenze che saranno dall' Amministrazione prescritte.

---

CAPO IX.

*Conservazione dei Monumenti*

ART. 66 - Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta municipale può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell' arte.

ART. 67 - Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

ART. 68 - Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come tali dall' autorità competente.

Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio.

---

CAPO X.

*Disposizioni transitorie e penali*

ART. 69 - I contravventori al presente Regolamento i quali non siano già puniti con pene diverse da Leggi e da Regolamenti speciali, andranno soggetti a pene di polizia sancite dal Codice Penale, giusta l' art. 175 della Legge 10 Febbraio 1889.

ART. 70 - Per l' accertamento delle contravvenzioni e pel relativo procedimento, si osserveranno le norme tracciate nell' art. 176 e seguenti della citata legge.

ART. 71 - La sorveglianza mediata ed immediata sull' esatte esecuzioni delle discipline contenute nel presente Regolamento, sarà esercitata dal Sindaco.

ART. 72 - Il presente Regolamento sarà posto in esecuzione, e se ne incomincerà la piena osservanza, scorsi 30 trenta giorni da quello in cui sarà stato pubblicato col Decreto d' approvazione.

*San'Agata sul Santerno li 22 Maggio 1891.*

LA GIUNTA MUNICIPALE

FARINA FRANCESCO	-	<i>R.º Sindaco</i>
RAVAGLIA DOMENICO	}	<i>assessori</i>
MARZETTI ANACLETO		
GIERI PIO	}	<i>ass. sup.</i>
TAMPIERI ANGELO		

MATTIOLI GALLO  
*Segretario Comunale*

